



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
Servizi Demografici
Ufficio dei giudici popolari

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le disposizioni per l'ordinamento dei giudizi di Assise,

RENDE NOTO

che è stato avviato il procedimento volto all'aggiornamento degli albi dei giudici popolari.

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della citata legge e che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 della medesima legge, e che non risultano iscritti negli anzidetti albi, possono inoltrare domanda a questo Ufficio, in carta semplice, facendola pervenire **entro il 31 luglio del corrente anno**, a mano o per posta raccomandata all'ufficio protocollo sito in Palazzo San Giorgio, piazza Italia, ovvero in posta elettronica all'indirizzo elettorale@pec.reggiocal.it, compilando il modello di domanda, disponibile sul sito dell'Ente, al seguente link http://servizidemografici.reggiocal.it/Contenuto.aspx?id_contenuto=15, ed allegando copia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità e copia non autenticata del titolo di studio posseduto.

Li, 06-04-2017

Il Sindaco
Avv. Giuseppe FALCOMATA'

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.